



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 24-11-1999 N° 809

OGGETTO: Palio 16.8.1999 - Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio

Presenti:

Assessore ALESSANDRO ORLANDINI
Assessore ALFREDO TANZI
Assessore FINETTI MAURO
Assessore GIUSEPPE ROTONDO
Assessore MARIO CATALDO

Assenti:

Assessore ANNA CARLI
Assessore MIRELLA STRAMBI
Assessore MARINA ROMITI

Presidente della seduta:

Assiste Il Segretario Generale:

PIERLUIGI PICCINI

Liborio Iudicello

N. 809 – Seduta del 24.11.1999

OGGETTO: Palio 16.8.1999 – Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 227 del 4.11.1999 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Nobile Contrada del Nicchio, rilevate in occasione del Palio del 16.8.1999 che integralmente si trascrivono:

“Prot. n. 37650

Ord. n.227

Palio 16 agosto 1999 - Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio - Determinazioni

L'Assessore Delegato

Premesso che:

- con esposto del 19.8.1999, della Contrada di Valdimontone, allegato n. 14 della Relazione dei Deputati della Festa, a norma dell'art. 92, 3° comma, sono state sottoposte all'esame dell'Assessore Delegato le seguenti presunte violazioni del Regolamento del Palio:

- a) comportamento del Barbaresco e del Vicario della Nobile Contrada del Nicchio nei confronti del cavallo scosso del Valdimontone;
- b) lesioni nei confronti del Barbaresco della Contrada di Valdimontone;
- con lettera del 20.8.1999, allegato n. 19 della Relazione dei Deputati della Festa, la Nobile Contrada del Nicchio ha posto all'esame dell'Assessore Delegato la propria versione dei fatti;

Provveduto ad un esame dettagliato dell'esposto del Valdimontone, di cui fa parte integrante il filmato allegato, e della lettera del Nicchio, è risultato che:

- 1) sul comportamento del Barbaresco e del Vicario della Nobile Contrada del Nicchio, l'esposto della Contrada di Valdimontone puntualizza che:
 - il proprio cavallo non è stato fermato dal rispettivo barbaresco, all'altezza della Fonte Gaia, a causa della forte andatura;
 - in prossimità della curva di S. Martino è intervenuto il Sig. Gianni Oddo, Barbaresco del Nicchio, che ha cercato di fermare il cavallo, il quale, prima, ha rallentato la sua corsa e, dopo, è stato raggiunto dallo stesso barbaresco;
 - lo stesso barbaresco, contrariamente alla tradizione ed a qualsiasi etica contradaiola, ha preso possesso del cavallo dirigendosi verso il Chiasso Largo, per

proseguire velocemente, senza nessun segno di ripensamento, verso Via Pantaneto, assieme ad alcuni contradaioli del Nicchio;

- all'episodio ha presenziato il Vicario del Nicchio, Luigi Forconi, e vi ha assistito quello del Valdimontone, Lorenzo Pacini;
- dal filmato allegato è rilevabile che dallo scoppio del mortaretto all'ingresso nel Chiasso Largo del cavallo, condotto dal Barbaresco del Nicchio, sono trascorsi 24";
- dal primo tentativo di fermare il cavallo da parte del Barbaresco all'ingresso al Chiasso Largo sono trascorsi 18";
- Barbaresco e contradaioli del Nicchio si sono completamente disinteressati del pericolo che poteva essere arrecato all'incolumità delle persone da un altro cavallo scosso che pure stazionava incustodito nella stessa zona;
- quanto esposto e documentato dimostra la ferma intenzione del barbaresco, una volta intercettato il cavallo del Valdimontone, di prenderne possesso e di allontanarsi dalla Piazza con il cavallo stesso;
- è preciso onere del Barbaresco della Contrada recuperare il proprio cavallo e che tale compito non fa carico a nessun altro;
- tale recupero non si è reso possibile immediatamente stante il fatto che il deflusso dalla Piazza era già iniziato e che il tratto di pista verso il Chiasso Largo era già occupato dai contradaioli festanti;

2) sulle lesioni subite dal Barbaresco della Contrada di Valdimontone, l'esposto della stessa Contrada puntualizza che:

- il proprio barbaresco ha rincorso il cavallo scosso, ancora condotto dal Sig. Gianni Oddo Barbaresco del Nicchio, fino a raggiungerlo all'altezza di un esercizio commerciale in Via Banchi di Sotto,
- il proprio barbaresco è stato aggredito e colpito da contradaioli del Nicchio e per le lesioni subite viene prodotta certificazione;

3) sull'episodio la Nobile Contrada del Nicchio ha puntualizzato che occorre dividere in due fasi l'accaduto:

- la prima è rappresentata dall'arrivo del cavallo scosso del Valdimontone a S. Martino, con molta gente in pista e con il pericolo di investire le persone che vi si trovavano, oltre al rischio di ferirsi a sua volta, visto che lo stesso perdeva sangue per le escoriazioni riportate nella caduta;
 - in questa fase un proprio contradaiolo con premura ha fermato il cavallo seguendo l'istinto di chi agisce con l'intento di salvaguardare l'incolumità del cavallo e quella dei contradaioli;
 - nella stessa fase, la premura del contradaiolo è analoga a quella di un vigile o di altra persona, che si preoccupa della incolumità di persone e di animali;
- la seconda fase è individuata nell'uscita da piazza con il cavallo;
 - l'episodio è da valutare alla luce dello stato emozionale e non può essere considerato di dilleggio verso l'avversaria;
 - nel momento in cui il contradaiolo è riuscito a fermare il cavallo scosso è sopraggiunto il proprio Vicario, che, resosi conto della normalità della situazione, e non rilevando elementi di tensione e di pericolo o l'intenzione di uscire di Piazza

da parte del Sig. Oddo, non è intervenuto;

- il cavallo, anche se fuori di Piazza, è stato immediatamente consegnato a chi lo reclamava, anche se con molto ritardo rispetto a quanto solitamente i barbareschi fanno, quasi fino al punto di far ritenere una certa trascuratezza che ha favorito questa seconda fase dell'episodio;

Rilevato che si tratta di materia inedita, che non presenta riferimenti certi e precisi nel passato, occorre stabilire, prima di procedere all'esame dei fatti:

- a) se l'eventuale infrazione commessa rientri o meno nella competenza disciplinare dell'Assessore Delegato, soprattutto per ciò che è avvenuto fuori dalla Piazza;
- b) quale ruolo effettivo sia da considerare ai fini del Regolamento del Palio per il Sig. Oddo Gianni;
- c) se e perché l'episodio costituisca violazione delle norme regolamentari;
- d) se la documentazione prodotta dalla Contrada di Valdimontone sia sufficiente a dimostrare un'azione contraria alle norme del Regolamento;
- e) quali siano gli elementi a disposizione dell'Assessore delegato per verificare il fatto e su quali debba basare le sue eventuali azioni disciplinari.

Esaminati i suddetti quesiti è da segnalare:

- che per quanto riguarda il punto a) l'episodio, avvenuto al termine della corsa, rientra in pieno esame per ciò che stabilisce la seconda parte del 2° comma dell'art. 101, là dove si precisa che è di competenza disciplinare "ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio". L'azione temporale in cui l'episodio si è verificato, immediata conclusione della corsa, possiede i requisiti di "carattere indubbio di continuità", come sopra specificato;

- che per quanto riguarda il punto b)

- come sopra accuratamente evidenziato, le versioni delle due Contrade sono contrastanti per quanto attiene la figura del Sig. Oddo Gianni; il Valdimontone lo indica come Barbaresco del Nicchio; quest'ultima Contrada lo definisce come semplice contradaiolo essendo stato nominato per il 1999 il Barbaresco nella persona di Paolo Pelli;
- la questione va posta in altri termini, infatti il Nicchio non partecipava al Palio dell'agosto 1999 e, di conseguenza, non era tenuto né alla designazione dei Fiduciari, né, in particolare, a quella del Barbaresco, così come previsto dall'art. 17. La lettura congiunta dei commi 1° e 5° dell'art. 17 evidenzia infatti che il Capitano deve notificare all'Amministrazione Comunale, per ogni Palio, il nominativo del Barbaresco, almeno 10 giorni prima dell'assegnazione del cavallo per la partecipazione alle funzioni e operazioni inerenti allo svolgimento del Palio. Se ne deduce che la notifica è strettamente collegata al Palio a cui ogni Contrada partecipa. Una Contrada che non partecipa al Palio è formalmente rappresentata solo dal Priore e/o dal Capitano, così come molti articoli del Regolamento indicano (cfr. per tutti, ad es., l'art. 18); pur tuttavia il barbaresco come i fiduciari

sono figure che – anche se formalmente legate alla partecipazione della Contrada alla corsa – risultano investite di ruoli riconosciuti dal Regolamento e approvate dall'Autorità Comunale, e pertanto individuate in seno alla Contrada, non come semplici contradaioli, ma come contradaioli di riconosciuta autorevolezza e, di fatto, figure di riferimento come i dirigenti;

- le precisazioni esposte nei due punti precedenti escludono che il Sig. Gianni Oddo possa essere considerato come semplice contradaiolo – viste le prerogative di cui è stato titolare in tempi molto ravvicinati – e che nei suoi confronti possa non essere preteso un comportamento etico e responsabile che è proprio dei Barbareschi, avendo lo stesso Oddo ricoperto tale incarico nel 1998. Si deve ritenere lo stesso come uno dei tanti contradaioli che hanno ricoperto incarichi di prestigio, e, per questo motivo, obbligato a conservare un'etica contradaiola, non prevista dalle norme regolamentari, ma solo da quelle consuetudinarie, altrettanto forti per la salvaguardia della festa.

- che per quanto riguarda il punto c) le norme regolamentari sono state violate in quanto nessuno, al di fuori del barbaresco della singola Contrada a cui il cavallo appartiene o del personale di questa Amministrazione, può avocarsi il diritto di recuperare, ma soprattutto di allontanare dalla piazza un cavallo scosso; esame dell'episodio sarà proposto in altra parte della presente determinazione;

- che per quanto riguarda il punto d) la documentazione prodotta dalla Contrada di Valdimontone è parzialmente sufficiente a dimostrare un'azione contraria alle norme del Regolamento, come sarà più accuratamente specificato;

- che per quanto riguarda il punto e) l'esame e l'azione dell'Assessore delegato devono rispettare il dettato dei commi 2 e 3 dell'art. 92 ed analizzare, pertanto, l'esposto ed il filmato prodotto dal Valdimontone e la visione dei fatti prospettata dal Nicchio;

Considerato tutto ciò, è emerso che:

a) Dal filmato risulta evidente, con estrema chiarezza, il tentativo del Sig. Oddo Gianni di voler fermare solo il cavallo scosso del Valdimontone in una posizione distante dalla curva di S. Martino. I tentativi attuati sono ben tre: il primo, vista la velocità del cavallo, che evita lo sbarramento proposto anche dal Barbaresco del Valdimontone, va a vuoto; il secondo fa intravedere un'incertezza del Sig. Oddo a causa dello scarto verso i palchi compiuto dal cavallo ormai praticamente fermo; il terzo porta al successo l'azione del Sig. Oddo che prende per le redini il cavallo scosso e lo indirizza volontariamente verso S. Martino dove incontra il Vicario del Nicchio, il quale sembra non opporsi alla situazione;

b) L'esame fin qui svolto sul filmato fa rilevare che non può essere accolta la versione fornita dalla Nobile Contrada del Nicchio in quanto:

- il Sig. Oddo immediatamente sceso in pista ha manifestato subito il preciso intento di fermare il cavallo scosso della Contrada di Valdimontone, essendosi il suo gesto compiuto, non a S. Martino, come sostiene la Contrada, ma molto prima, all'altezza del Vicolo Pollaioli;
- dal filmato emerge che le persone in pista non erano molte, come sostenuto, e quindi il pericolo di investire qualcuna era possibile, ma non così presente come

descritto. L'argomentazione di evitare al cavallo di compromettere la propria incolumità, sostenuta per giustificare l'atteggiamento del Sig. Oddo, non appare condivisibile, non solo perché il cavallo scosso lanciato in corsa difficilmente crea pericolo per se stesso, ma in quanto il contesto nel quale si è svolto l'episodio, evidenzia l'intenzionalità in altra direzione;

- l'intervento del Sig. Oddo e anche di altri contradaiooli presenti, si rivolge fin dal primo momento solo al cavallo scosso del Valdimontone, ignorando completamente quello della Tartuca che sopraggiunge pochissimi attimi dopo e per il quale si presentano uguali rischi di pericolo. La premura particolare "affettiva" che può essere scattata verso il cavallo del Valdimontone, vittorioso nel Nicchio l'anno precedente, non fa nascere un "diritto" a recuperare il cavallo del Valdimontone, e soprattutto esclude che l'intervento sia fatto a tutela della festa e per "premura" nei confronti del cavallo in genere, in assenza addirittura di qualunque tentativo, teso a compiere un'analogia azione verso il cavallo della Tartuca;
 - il tempo entro il quale l'azione si è svolta, la condizione della Pista ancora non affollata, il recupero del cavallo senza che si intraveda da parte del Sig. Oddo un gesto per verificare l'arrivo del Barbaresco del Valdimontone prima di incamminarsi con il cavallo verso S.Martino, fanno concludere che l'intervento più che per un "recupero" sia stato per "una presa di possesso" del cavallo.
- b) proseguendo la visione del filmato, fino all'interruzione delle immagini, si nota il Sig. Oddo soffermarsi a S. Martino.

Occorre, adesso, stabilire:

- se il Sig. Oddo abbia cercato spontaneamente un agente di Polizia Municipale a cui affidare il cavallo del Valdimontone;
 - se il Sig. Oddo abbia atteso l'arrivo del Barbaresco del Valdimontone cui riconsegnare il cavallo
 - quale sia stato il comportamento del Sig. Oddo;
- d) per rispondere ai quesiti formulati nel precedente punto è necessario l'esame delle memorie scritte delle due Contrade. Secondo la versione fornita dal Valdimontone il Sig. Oddo è uscito da Piazza dal Chiasso Largo per dirigersi verso Via Pantaneto, dove all'altezza di un esercizio commerciale, è stato raggiunto dal proprio barbaresco che ha ripreso possesso del cavallo. Questa versione appare carente di una documentazione certa che attesti se, in realtà, il Sig. Oddo sia uscito da Piazza con il cavallo scosso; non vengono, infatti, proposte all'esame né documentazione filmata, né testimonianze giurate che attestino quello che viene sostenuto dalla parte. A conferma, però, delle affermazioni sostenute dalla Contrada di Valdimontone subentra la memoria scritta dalla Nobile Contrada del Nicchio che ammette che il Sig. Oddo ha condotto intenzionalmente fuori da Piazza il cavallo scosso. Di conseguenza, il Sig. Oddo risulta inequivocabilmente essere uscito da Piazza del Campo, passando da Via Rinaldini portando con sé il cavallo scosso del Valdimontone, senza aver cercato di affidarlo né ad agenti di Polizia Municipale, né a contradaiooli e/o barbaresco del Valdimontone.

e) nell'esposto della Contrada del Valdimontone viene evidenziata un'ulteriore presunta infrazione a carico della Nobile Contrada del Nicchio e precisamente:

- l'aggressione subita dal proprio barbaresco nel momento del recupero del cavallo scosso all'altezza dell'esercizio commerciale di Via Banchi di Sotto;

f) la puntualizzazione di cui al precedente punto non può produrre azioni disciplinari nei confronti della Nobile Contrada del Nicchio, in quanto:

- la documentazione fornita dal Valdimontone si limita alla certificazione di una diagnosi formulata dal medico del Pronto Soccorso per il proprio Barbaresco;
- tale documentazione è ritenuta carente perché mancante di prove come ad esempio la "testimonianza giurata" alle quali riconoscere l'autorevolezza necessaria per essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di sanzioni;
- gli organi giudicanti amministrativi non possono basare la propria eventuale azione disciplinare su semplici denunce di parte. Basterebbe, infatti, che qualunque dirigente di Contrada presentasse una semplice certificazione medica del pronto soccorso ed un'altrettanta semplice dichiarazione di accusa per far scattare la responsabilità oggettiva ai danni di un'altra Contrada indicata. Nel passato tutte le azioni disciplinari dell'Amministrazione comunale si sono basate su testimonianze certe e legalmente riconosciute (cfr. atto di G.C. n. 2051 del 5.12.1997);
- le offese denunciate dalla Contrada del Valdimontone per il proprio barbaresco rappresentano una chiara violazione dell'art. 101, in quanto rivolte ad un dirigente della Contrada a tutti gli effetti. L'assenza di documentazione adeguata non ne consente comunque la sanzionabilità;

Osservato che:

a) il comportamento del Sig. Oddo, appartenente alla Nobile Contrada del Nicchio, è da ritenersi contrario alle disposizioni regolamentari, considerando in particolare il 4° comma dell'art. 9, il 1° comma dell'art. 97 e il 2° comma dell'art. 101, in quanto:

- il suo tentativo non è da raffigurarsi come un "recupero del cavallo scosso" per attendere il Barbaresco del Valdimontone e riconsegnarlo, bensì come un intervento teso intenzionalmente a produrre un "possesso", avendo cercato di bloccare il cavallo in ben tre distinte fasi, e soprattutto, una volta preso possesso del cavallo scosso del Valdimontone, essendo uscito volontariamente ed immediatamente da Piazza del Campo incamminandosi verso Via Rinaldini;
- non solo non ha atteso sulla pista l'arrivo del "legittimo" rappresentante la Contrada del Valdimontone; non ha neppure cercato di consegnare il cavallo ad alcun agente di Polizia Municipale o di altre forze dell'ordine;
- si è assunto un diritto, quello di prendere possesso del cavallo scosso, che non spetta a nessuna figura non preposta a ciò, tanto meno ad un "contradaiolo" appartenente ad una Contrada avversaria, il quale per il ruolo ricoperto, sia pure in Palii precedenti, è da ritenere pienamente consapevole della gravità dell'atto compiuto;

- a) in particolare la gravità del fatto emerge dalla stessa dichiarazione della Contrada del Nicchio quando scrive che il Vicario Luigi Forconi non è intervenuto nei confronti del Sig. Oddo non rilevando "l'intenzione di uscire dalla Piazza da parte del Contradaio", ritenendola evidentemente – se conosciuta – un'intenzione da ostacolare perché non corretta;
- b) l'aggressione subita dal Barbaresco del Valdimontone non può produrre effetti disciplinari in quanto la documentazione presentata è carente, mancando di testimonianze prodotte nella forma che possano avvalorare la tesi sostenuta dalla Contrada di Valdimontone;

Visti gli artt. 98 e 103, 3° comma del Regolamento per il Palio;

Propone

1. di sanzionare la Nobile Contrada del Nicchio così come previsto dall'art. 97, con la squalifica dalla partecipazione ad 1 (uno) Palio ed alle relative prove, a cui avrebbe diritto di partecipare, in quanto il comportamento di un proprio contradaio identificato e di particolare autorevolezza è stato volontario e teso a prendere possesso del cavallo scosso della Contrada di Valdimontone, avocando un diritto che non spetta ad alcuno, se non alle forze dell'ordine o a quelle di Polizia Municipale, come è ampiamente dimostrato nel presente atto in violazione dei principi sanciti dal Regolamento del Palio ed in particolare dell'art. 9, 4° comma, dell'art. 97, 1° comma e dell'art. 101, 2° comma;
2. di vietare alla Nobile Contrada del Nicchio di far ricoprire incarichi, soggetti da approvazione ex art. 17 del Regolamento del Palio, per 20 Palii al Sig. Gianni Oddo, (cfr. atto di G.C. n. 97 del 28.1.1998);
3. di notificare, così come previsto dal 2° comma dell'art. 98, la presente proposta di sanzione, assegnando alla Nobile Contrada del Nicchio, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva."

Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Nobile Contrada del Nicchio in data 4.11.1999;

Preso atto che la Contrada ha presentato memorie difensive in data 15.11.1999, con allegate anche memorie del Signor Gianni Oddo;

Preso atto che la Nobile Contrada del Nicchio nella sua articolata memoria ha proposto una serie di considerazioni che schematicamente si va ad evidenziare:

- 1) Poteri della Giunta in rapporto alla nuova struttura disciplinare del Regolamento

del Palio;

- 2) Competenza disciplinare nel comportamento del Sig. Oddo;
- 3) Figura del Sig. Oddo;
- 4) Violazione delle norme regolamentari;
- 5) Prove usate nei confronti della ricorrente;
- 6) Svolgimento dei fatti e loro implicazioni in materia di sanzioni;
- 7) I precedenti in materia disciplinare;
- 8) Le richieste della ricorrente.

Rilevato che la ricorrente ha sostenuto:

- per quanto evidenziato al punto 1):

- che, in conseguenza del nuovo regolamento del Palio, il Consiglio comunale ha perso ogni potere in materia di giustizia paliesca e, di conseguenza, la Giunta Comunale, investita delle proposte dell'Assessore Delegato, ha il potere di operare una propria autonoma valutazione;
- che, visto il silenzio del Regolamento, c'è da chiedersi se la Giunta Comunale possa irrogare una sanzione più grave di quella proposta, e/o possa penalizzare un comportamento che l'Assessore Delegato ha ritenuto non passibile di alcun rilievo;
- che, a parere della stessa Contrada, la Giunta Comunale ha il potere di irrogare sanzioni uguali o inferiori (sino al completo proscioglimento) rispetto a quelle proposte dall'Assessore Delegato e ciò perché la natura dell'atto di quest'ultimo è solo una proposta di sanzione, che non ha alcun carattere dispositivo rispetto all'irrogazione di una sanzione, tanto che se, per assurdo, la Giunta Comunale non prendesse mai in esame la proposta essa resterebbe priva di qualsivoglia effetto;
- che il regolamento si appalesa invero assai carente nel dettare la disciplina del rapporto tra l'organo chiamato a proporre le sanzioni e l'organo chiamato ad irrogarle;

- per quanto evidenziato al punto 2):

- che l'Assessore Delegato propone di squalificare la ricorrente per 1 Palio ritenendo che ai sensi del co. 2 dell'art. 101 l'episodio sia obiettivamente ricollegabile alla manifestazione paliesca in quanto verificatosi immediatamente dopo la conclusione della corsa;
- che l'art. 101 non è una norma che individua sanzioni, ma semplicemente indica quando e di cosa una Contrada può essere chiamata a rispondere, mentre la norma che individua le sanzioni è l'art. 97, il quale sanziona esclusivamente i comportamenti che recano pregiudizio o danno alla preparazione o allo svolgimento o al decoro del Palio;
- che terminato il Palio, senza che tale termine possa in qualche modo essere prolungato da quanto disposto dall'art. 101, cessa ogni tipo di responsabilità della Contrada senza che si possa operare nessuna differenza tra il fatto occorso due ore o venti minuti dopo lo scoppio del mortaretto;
- che di conseguenza solo una parte della condotta del Sig. Oddo può essere sanzionata, quella di aver fermato il cavallo in Piazza;
- che quanto successo posteriormente non appartiene alla competenza dell'Assessore

Delegato , in quanto avvenuto al di fuori e al di là dell'ambito temporale individuato dall'art. 97 del regolamento;

- che, anche ove tale interpretazione delle norme non convincesse la Giunta Comunale, la condotta tenuta dal Sig. Oddo non ha alternato o rischiato di alterare il risultato della carriera, danneggiato la Contrada rivale, favorito la propria Contrada, danneggiato altre Contrade, favorito altre Contrade, danneggiato o comunque intralciato il giubilo della Contrada vincitrice, causato incidenti tra contradaioli del Nicchio e del Valdimontone. In sintesi, il comportamento del Sig. Oddo non ha turbato, o disturbato la festa in maniera così rilevante da condurre all'applicazione di un Palio di squalifica per la ricorrente;

- per quanto evidenziato al punto 3):

- che il Sig. Oddo il 16 agosto 1999 non era il Barbaresco della Contrada, essendo stato nominato, ai sensi dell'art. 17, il Sig. Paolo Pelli e che quindi lo stesso non può essere considerato che un semplice contradaiolo;

- che su questo punto la ricorrente insiste perché tale assunto non viene espresso chiaramente nella proposta dell'Assessore Delegato, il quale sostiene che la Contrada che non corre il Palio non è chiamata ad indicare i propri fiduciari ed il proprio barbaresco;

- che l'interpretazione da parte dell'Assessore Delegato dell'art. 17 convince poco, anche perché l'ultimo comma dell'art. 18 consente a tutti i Capitani, anche se la loro Contrada non corre il Palio, di essere sostituiti da un fiduciario;

- che il sig. Oddo, non ricoprendo nel 1999 la carica di barbaresco, deve essere considerato niente più che un semplice contradaiolo;

- che l'affermazione dell'Assessore Delegato sul comportamento, che un ex barbaresco deve tenere, necessita di un commento e di una riflessione. Se è vero che il Regolamento del Palio e l'applicazione dello stesso rappresentano un unicum difficilmente inquadrabile secondo i canoni di un comune ordinamento, è pur vero che, se si prende la stura di rifarsi a norme consuetudinarie o alla cosiddetta "etica contradaiola" si rischia di incrinare la giustizia paliesca verso un crinale meramente soggettivo dove si rischia di dar credito ad individuali interpretazioni. Per questo motivo, si deve trovare un preciso riscontro solo all'interno del Regolamento perché, in caso contrario, si subiscono provvedimenti in base a mere sensazioni individuali o, nel peggiore dei casi, la prava volontà di giustificare un provvedimento che il regolamento non prevede e non disciplina;

- che le uniche fonti per la disciplina del Palio e dei comportamenti dei suoi protagonisti sono ristrette solo al Regolamento del Palio, tant'è che per dare un peso ai precedenti giurisprudenziali il Comune ha inserito un'apposita disciplina con l'art. 99 bis. Scelta questa che chiarisce univocabilmente come il Regolamento del Palio, ed esclusivamente il Regolamento, sia l'unica fonte a cui attingere i criteri per operare una corretta valutazione dell'intera festa;

- che la figura del sig. Oddo, così come disegnata dall'Assessore Delegato, non trova alcun fondamento nelle norme regolamentari e che tale carenza non può essere sanata, come ha fatto l'Assessore Delegato, dal richiamo ad imprecisate "norme

consuetudinarie" e, ancor meno, ad un'"etica contradaiola";

- che lo stesso Assessore Delegato, nel valutare il ruolo del sig. Oddo, si contraddice perché: a) vuole ricercare in base al Regolamento il ruolo del sig. Oddo; b) conclude che nulla dispone; c) richiama le norme consuetudinarie per giustificare una valutazione del comportamento del sig. Oddo, valutazione da cui sembra derivare direttamente la quantificazione della sanzione;

- che ne deriva, in definitiva, che il sig. Oddo deve considerarsi come un semplice e comune contradaiolo, non rientrando in alcun caso la sua persona nell'ambito dell'ultimo comma dell'art. 101, che dispone una valutazione in ordine al comportamento dei "dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada" e, di conseguenza, nell'eventuale applicazione e graduazione di una sanzione a carico della ricorrente non si dovrà tener conto del ruolo rivestito a suo tempo dal sig. Oddo;

- per quanto evidenziato al punto 4):

- che l'Assessore Delegato non è riuscito ad identificare nessuna norma del Regolamento che sia stata violata, affermandosi solennemente che il Regolamento è stato violato, ma ci si guarda bene da indicare quale norma;

- che il ruolo del barbaresco è disciplinato dal co. 6 dell'art. 48, dal co. 2 dell'art. 54 e dal co. 1 dell'art. 55;

- che nessuna di queste norme impone che sia il barbaresco a fermare il cavallo e a ricondurlo nella stalla;

- che occorre distinguere due condotte: a) fermare il cavallo in Piazza; b) portare via dalla Piazza un cavallo non proprio;

- che concorda sulla seconda ipotesi, di cui al precedente punto, perché si tratta di una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 97, ma non concorda sulla prima poiché chiunque può fermare la corsa di un cavallo scosso nel mentre la pista va riempiendosi di gente tanto che la sua azione è da definirsi meritoria, in quanto in grado di scongiurare gravi danni alle persone e agli animali;

- che al barbaresco "competente" spetta per primo di svolgere questo ruolo, ma ove egli fallisca è opportuno l'ausilio di altri, chiunque essi siano in quanto la sicurezza degli esseri umani e dei cavalli non può trovare limite nei colori delle Contrade;

- che delle due condotte sopra distinte il primo non può in alcun modo essere sanzionato, in quanto sempre posto in essere a tutela della salute del cavallo e delle persone, il secondo, fermi i limiti posti dall'art. 97, può essere censurato;

- per quanto evidenziato al punto 5):

- che si tratta della questione più delicata poiché si rischia che il rapporto, di reciproca fiducia tra la stessa Contrada e chi è chiamato ad amministrare la festa, sia riconsiderato e riconvertito ad un rapporto tra antagonisti;

- che l'Assessore Delegato ha fatto propria la memoria della Contrada minando i rapporti tra Contrade e Amministrazione, là dove si afferma che il sig. Oddo portò il cavallo fuori dalla Piazza;

- che se il ragionamento dell'Assessore Delegato fosse corretto la ricorrente avrebbe dovuto tacere e, in tal caso, nessuna sanzione le sarebbe stata comminata;

- che l'Amministrazione comunale non può utilizzare in maniera impropria quanto riportato nella precedente memoria della ricorrente senza incrinare un rapporto di fattiva collaborazione;
- che in detta memoria si asserisce che "il barbero, anche se fuori di piazza, è stato immediatamente consegnato a chi lo reclamava", ma quando, dove e come ciò sia accaduto nell'atto della Contrada non si legge;
- che lo stesso cavallo è stato riconsegnato immediatamente all'inizio di Via Rinaldini, quindi sì fuori da Piazza del Campo, ma sempre sul tufo, e in un momento immediatamente successivo all'arresto del barbero;

- per quanto evidenziato al punto 6):

- che il sig. Oddo ha fermato il cavallo del Valdimontone all'altezza del vicolo dei Pollaioli e la distanza tra il vicolo e S. Martino è di pochissimi metri, tanto che un cavallo al galoppo la percorre in pochi secondi;
- che alla curva di S. Martino c'erano numerose persone che potevano essere travolte dal cavallo in questione;
- che il sig. Oddo sosta a San Martino ben più di quanto riscontrabile dal filmato prodotto dal Valdimontone;
- che la documentazione prodotta da quest'ultima Contrada è solo parziale tanto che vengono allegate tre dichiarazioni giurate del Priore della ricorrente e dei suoi Vicari
- che in tali dichiarazioni viene affermato che il filmato, visionato in data 17 agosto alla presenza dei dirigenti della Contrada di Valdimontone, era diverso da quello presentato ai Deputati della Festa e che nell'"originale" si distingueva il sig. Oddo con il cavallo fermo nei pressi della curva di S. Martino ed il Vicario Forconi invitarlo a restare fermo;
- che l'inerzia del barbaresco del Valdimontone ha costretto il sig. Oddo ad uscire di Piazza;
- per quanto evidenziato al punto 7):
- che in base all'attuale art. 99 bis l'unico caso relativo ad un contatto diretto tra il cavallo e i contradaioi della contrada rivale è relativo al Palio del 2 luglio 1973 (cfr. delibera Giunta Comunale 1562 del 4.9.1973);
- che quei fatti sono certamente più gravi di quelli attribuiti al sig. Oddo;
- che se i precedenti devono avere un peso, devono averlo anche in chiave sanzionatoria;
- che la sanzione di 1 Palio di squalifica è stata sempre ancorata al tentativo di alterare in qualche modo le potenzialità della rivale;
- che il sig. Oddo non ha alterato in alcun modo le potenzialità del Valdimontone, né ha innescato comportamenti violenti idonei a ledere il decoro della festa;

- per quanto evidenziato al punto 8):

- che il sig. Oddo ha fermato il cavallo quando già in pista vi erano numerose persone, e senza che il Barbaresco del Valdimontone avesse posto in essere alcun comportamento teso ad arrestare il barbero;
- che non può dedursi che il sig. Oddo, quando fermò il cavallo, volesse

appropriarsene;

- che non deve aver alcun rilievo il fatto che il sig. Oddo non fermò il cavallo della Tartuca perché è di fatto impossibile, per uomini e cavalli, condurre contemporaneamente due cavalli;
- che il sig. Oddo, sollecitato dal Vicario Forconi, stazionò per un buon lasso di tempo presso la curva di S. Martino;
- che nessuno in tale lasso di tempo reclamò il cavallo;
- che il Barbaresco del Valdimontone omise ogni azione utile a tal fine;
- che il sig. Oddo, se uscì da Piazza del Campo, lo fece solo perché nessuno era venuto a reclamare il barbero e per la circostanza che la pista andava riempiendosi di persone;
- che lo stesso Vigile Urbano, che prese in consegna il cavallo della Tartuca, si trovò costretto ad allontanarsi da Piazza del Campo e soffermarsi in Via Rinaldini;
- che il sig. Oddo riconsegnò immediatamente il barbero quando gli fu richiesto;
- che i tempi indicati dal Valdimontone vengono smentiti da questa nuova ricostruzione dei fatti ed è certo che il barbaresco di questa Contrada non era lì pronto a riprendere il proprio barbero;
- che se il sig. Oddo uscì da Piazza non lo fece per attuare un piano premeditato al momento dell'arresto del cavallo, ma esclusivamente perché l'aumento delle persone che invadevano la pista non gli consentiva altra scelta;
- che se il sig. Oddo avesse architettato il furto del cavallo, probabilmente non avrebbe atteso che il barbaresco del Valdimontone fallisse il tentativo di recuperare lo stesso, ma avrebbe agito in maniera assai diversa;
- che l'Assessore Delegato ha sempre ignorato la circostanza che il barbaresco del Valdimontone avesse mancato il cavallo;
- che, con serena chiarezza, deve essere applicata una sanzione al comportamento del sig. Oddo e ciò in quanto lo stesso avrebbe dovuto, una volta resosi conto che nessuno reclamava il cavallo, consegnare il barbero ad un Vigile Urbano;
- che tale omissione merita di essere censurata;
- che la sanzione più equa appare quella della deplorazione da applicarsi dopo aver diviso in due parti le azioni poste in essere dal sig. Oddo: a) nessuna sanzione per aver fermato il barbero; b) una deplorazione per aver portato, appena fuori da Piazza del Campo, il cavallo, omettendo di consegnarlo ad un rappresentante del Comune;
- che la funzione che deve svolgere la sanzione da applicarsi non deve prestarsi all'effetto esemplare della stessa, perché l'esemplarità non vale a scongiurare il ripetersi di fenomeni analoghi;
- che è ovvia la considerazione che nessuna pena, per quanto grave ed estrema, è mai riuscita a far venire meno i comportamenti devianti.

Preso atto, inoltre, che il sig. Gianni Oddo ha presentato una memoria in cui si fa richiamo a tutto ciò che è emerso nella memoria della Nobile Contrada del Nicchio, sostenendo che i venti Palii di squalifica sono sempre stati irrogati ai fantini che premeditadamente hanno impedito alla Contrada rivale di correre il Palio e, di conseguenza, viene richiesta la riduzione a 5 Palii o, comunque, di applicare una

sanzione inferiore a quella proposta dall'Assessore Delegato.

Ritenuto che la ricostruzione dei fatti e delle considerazioni effettuate dalla ricorrente non produce una valutazione diversa a quella cui giunge l'Assessore Delegato e che appare opportuno confermare sia per la Nobile Contrada del Nicchio che per il sig. Gianni Oddo le sanzioni proposte dallo stesso Assessore Delegato;

Valutate le osservazioni avanzate dalla Contrada che appare opportuno distinguere nelle seguenti fasi:

- 1) Poteri della Giunta in rapporto alla nuova struttura disciplinare del Regolamento del Palio;
- 2) Competenza disciplinare nel comportamento del Sig. Oddo;
- 3) Figura del Sig. Oddo;
- 4) Violazione delle norme regolamentari;
- 5) Prove usate nei confronti della ricorrente;
- 6) Svolgimento dei fatti e loro implicazioni in materia di sanzioni;
- 7) I precedenti in materia disciplinare;
- 8) Le richieste della ricorrente;
- 9) Conclusioni deliberative della Giunta Comunale.

Ritenuto al riguardo che:

1) sui poteri della Giunta in rapporto alla nuova struttura disciplinare del Regolamento del Palio:

- si osserva che la materia proposta dalla ricorrente non è argomento attinente l'esame in questione e che non è necessario alcun diretto intervento, tanto più che eventuali discordanze rilevate dalla ricorrente devono essere proposte non in una memoria difensiva ma in altre sedi, come la Commissione comunale di Revisione del Regolamento del Palio;

2) sulla competenza disciplinare nel comportamento del Sig. Oddo:

- si osserva che:

a) la Contrada ritiene non applicabile il co. 2 dell'art. 101, perché terminato il Palio cessa ogni tipo di responsabilità della Contrada e che l'esame deve essere ricondotto a quanto previsto temporalmente dall'art. 97;

b) la Contrada puntualizza che l'unico momento sanzionabile del sig. Oddo deve essere individuato nel momento in cui viene fermato il cavallo e che tale comportamento non ha turbato, o disturbato la festa in maniera così rilevante da condurre all'applicazione di un Palio di squalifica;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 2/a:

- l'interpretazione fornita dall'Assessore Delegato è precisa e ben documentata. La Contrada, infatti, commette l'errore di valutazione tra il 101 ed il 97, scambiando e modificando i rispettivi campi di azione, tanto che si rende una puntualizzazione in materia.

- l'art. 101, così come oggi formulato, è stato modificato con delibera del C.C. n. 355 del 29.3.1988. In tale modifica si inseriva, proprio nel co. 2, la "filosofia interpretativa" che mosse il C.C. ad approvare all'unanimità la "deliberazione interpretativa dell'estensione dei poteri punitivi comunali" n. 731 del 1.9.1981. L'attuale co. 2 parla, in maniera molto chiara e senza possibilità di interpretazioni di comodo, di "continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio". Rimane, quindi, oscuro il motivo che ha spinto la ricorrente ad affermare che, una volta scoppiato il mortaretto, cessano gli effetti disciplinari proposti dall'art. 101. Il fatto in esame è nato appena scoppiato il mortaretto, quando ancora non era stato calato il drappellone ai contradaioi festanti e, di conseguenza, rientra a pieno titolo nella "continuità" della celebrazione disposta dall'art. 101 co. 2. Stupisce, in verità, il tentativo della ricorrente di voler leggere al proprio libro quanto disposto dall'art. 97, là dove la stessa vuole forzare i "tempi" disposti dallo stesso articolo. In particolare si rimane sorpresi nella parziale lettura offerta dell'art. 97, non considerando non solo una ricostruzione storica dello stesso, bensì ignorando la valutazione temporale stabilita dal co. 2 dell'art. 101. Allorché l'art. 97 stabilisce che le sanzioni vanno applicate per quelle mancanze che abbiano "recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio" è superfluo non rilevare che il successivo art. 101 stabilisce inequivocabilmente le concezioni "temporali" in cui l'Ente Contrada deve essere ritenuto responsabile del comportamento di tutti i suoi appartenenti, siano essi semplici contradaioi, che dirigenti, che componenti la comparsa. E' opportuno, del resto, segnalare che l'art. 97 fu inserito nella revisione regolamentare del 1949, struttura che, modificata a seconda delle occorrenze, è quella che attualmente costituisce il Regolamento in vigore. Ebbene, dal 1949 l'art. 97 è stato modificato una sola volta (cfr. delibera C.C. n. 172 del 24.2.1981) e solo per cancellare, tra le penalità a carico delle Contrade, la "pena pecuniaria". Vale quindi stabilire l'esatta portata dell'art. 97, visto che per la Contrada lo stesso viene contrapposto alla decisione dell'Assessore Delegato. Ebbene, l'art. 97 è da ritenersi a tutti gli effetti un articolo "riepilogativo", poiché, essendo specificate in altri articoli sanzioni a carico di Contrade e fantini, era necessario nel 1949, ma anche nei tempi attuali, stabilire una serie di sanzioni per infrazioni non specificatamente indicate o contemplate, ma atte a recare pregiudizio o danno alla preparazione, svolgimento e decoro della Festa. Concetti questi ultimi che si ritrovano non solo nel co. 2 dell'art. 101, ma anche nel co. 4 dell'art. 9, articoli opportunamente e correttamente richiamati nell'atto dell'Assessore Delegato

- relativamente a quanto evidenziato al punto 2/b:

- l'esame e le conclusioni, cui giunge la Contrada, non risultano convincenti perché il comportamento tenuto dal sig. Oddo non trova alcuna giustificazione, trattandosi di un comportamento volontario, come sarà illustrato in seguito più dettagliatamente;
- è opportuno peraltro, per rispondere punto su punto alle considerazioni della Contrada, precisare che l'azione del sig. Oddo:
 - non ha alterato il risultato della carriera semplicemente perché la stessa era

conclusa;

- ha danneggiato moralmente la Contrada avversaria, impossessandosi di un bene "particolare" com'è la custodia del cavallo;
 - non ha favorito la propria Contrada per il semplice fatto che la stessa non prendeva parte alla carriera;
 - non ha danneggiato e/o favorito altre Contrade perché, come già affermato, la carriera si era già conclusa;
 - non ha danneggiato o intralciato il giubilo della Contrada vincitrice perché, al momento dell'episodio, il drappellone doveva essere ancora consegnato ai contradaioli festanti;
 - non ha causato incidenti tra contradaioli del Nicchio e del Valdimontone perché, se così fosse stato, la sanzione disciplinare proposta avrebbe sicuramente tenuto in considerazione anche queste problematiche di ordine pubblico;
- l'azione del sig. Oddo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Contrada, ha turbato e disturbato la Festa, così come l'Assessore Delegato ha saputo ben illustrare e motivare nella sua proposta.

3) Sulla figura del sig. Oddo

- si osserva che:

- a) la Contrada sostiene, contrariamente alle dichiarazioni della Contrada di Valdimontone, che il sig. Oddo non era barbaresco, e che deve essere considerato un semplice contradaiolo, non rientrando in alcun caso la sua persona nell'ambito del co. 3 art. 101;
 - b) l'Assessore Delegato sostiene che una Contrada che non corre non è tenuta alla nomina dei fiduciari e del barbaresco; una lettura questa dell'art. 17 che la Contrada contesta obiettando che l'art. 18 consente a tutti i Capitani, anche se la Contrada non corre il Palio, di essere sostituiti dal fiduciario;
 - c) a detta della Contrada è pericoloso ritenere di fondare un esame deliberativo basandosi su "norme consuetudinarie" e/o sulla c.d. "etica contradaiola" e che è necessario trovare un preciso riscontro deliberativo solo all'interno del Regolamento. E' da evidenziare che l'inserimento dell'art. 99 bis chiarisce che l'unica fonte di riferimento disciplinare è il Regolamento e la considerazione derivante è che il disegno operato dall'Assessore Delegato, sulla figura del sig. Oddo, non trova alcun fondamento, tanto che la valutazione compiuta è errata e contraddittoria;
- relativamente a quanto evidenziato al punto 3/a:
- già nel suo atto l'Assessore Delegato ha chiaramente, e senza esitazioni affermato, contrariamente alle insinuazioni della ricorrente, che il sig. Oddo non era il barbaresco della Nobile Contrada del Nicchio. Ne consegue che le osservazioni della Contrada non hanno luogo di esistere visto che tutte le parti concordano sul punto (cfr. per maggiori ragguagli pp. 3-4 della proposta dell'Assessore Delegato);
 - il riferimento della ricorrente, in base ad eventuali sanzioni errate per l'applicazione del co. 3 dell'art. 101, non ha motivo di esistere perché:
 - I) l'Assessore Delegato non ha mai richiamato nel suo atto tale dispositivo;
 - II) la Contrada vuole ricostruire una visione disciplinare secondo cui l'azione

dell'Assessore Delegato avrebbe tenuto conto delle disposizioni in negativo dello stesso comma. Tale visione non corrisponde, come già evidenziato al precedente punto I, alla realtà, poiché mai è stato inteso provvedere ad una azione disciplinare che tenesse in considerazione una carica dirigenziale del sig. Oddo;

III) va, infine, evidenziato che la natura del co. 3 art. 101 richiama l'intervento dei dirigenti di Contrada per una graduazione positiva della sanzione disciplinare (per maggiori ragguagli cfr. la modifica C.C. n. 344 del 28.3.1972, allorché il co. 3 art. 101 subentrò per la prima volta chiarendo meglio quanto contenuto nell'ultima parte del co. 2 art. 101 del Regolamento del 1949);

- relativamente a quanto evidenziato al punto 3/b:

- contrariamente a ciò che sostiene la Contrada, la lettura dell'art. 17, da parte dell'Assessore Delegato, è perfettamente corretta: una Contrada che non corre il Palio, non solo non è tenuta a comunicare i nomi dei fiduciari e del barbaresco, ma semplicemente non può farlo;

- l'art. 18, richiamato dalla Contrada, non è esteso a tutte le Contrade, bensì solo a quelle che corrono, come è specificato nel successivo co. 1 art. 19, che si ricollega, appunto, all'art. 18;

- del resto è opportuno segnalare che nell'art. 18 si parla di fiduciari e non di barbareschi e quindi l'osservazione della Contrada, nel caso in esame, non ha motivo di esistere;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 4/c:

- le "norme consuetudinarie" sono non tanto all'origine nella "preistoria" dei Regolamenti della Festa, che si sono succeduti nei secoli, quanto piuttosto costituiscono un patrimonio di indubbio peso in una manifestazione com'è quella rappresentata dal sentimento popolare nel Palio di Siena. Minare queste "norme" significa non voler riconoscere l'enorme significato sociale di cui è ricchissima la storia del Palio. Lo stesso principio, anche culturale, si deve riconoscere all'"etica contradaiola", vale a dire a quel miscuglio di modi di agire che, nell'ambiente del Palio e delle Contrade in particolare, hanno una particolare valenza. Resta superfluo dilungarsi in proposito. E' stretto dovere non tanto della Giunta Comunale quanto di tutte le Contrade proseguire a consolidare sia i principi delle "norme" dettate dalle consuetudine che dei comportamenti non scritti, ma che prendono particolare vigore, origine e importanza dall'"etica contradaiola";

- la Contrada sostiene, in sintesi, che l'azione disciplinare sia dell'Assessore Delegato che della Giunta Comunale debba solo riferirsi alle norme scritte all'interno del Regolamento. L'osservazione avanzata non è accoglibile perché non accettabile il principio, secondo il quale, un'azione disciplinare debba trovare riscontro solo sulle normative scritte. Il Regolamento del Palio non può prevedere tutte le irregolarità che puntualmente vengono evidenziate nel momento in cui queste si compiono. E' "consuetudine" che, di volta in volta, allorché si riscontrino carenze normative su fatti particolari e ben delineati, si provveda ad inserire specifici commi all'interno del Regolamento; ne è una prova evidente il co. 2 art. 63. Ma prima di ricorrere alla modifica regolamentare, si ricerca nelle "norme consuetudinarie" e nella stessa "etica contradaiola", che sono i pilastri delle leggi non scritte su cui si basa l'intera storia

passata e presente del Palio, l'eventuale mancanza disciplinare. Per concludere, la consuetudine del mondo contradaiole individua con il termine "provaccia" la sesta prova; ebbene nel Regolamento del Palio non esiste alcuna norma che parli di "provaccia", eppure tutti sanno che la "provaccia" corrisponde alla sesta prova: questa è consuetudine;

- nel caso in esame è evidente che l'intreccio tra "norme consuetudinarie" ed "etica contradaiole", da doversi pretendere da chi in tempi passati ma brevissimi ha ricoperto incarichi di prestigio all'interno della propria Contrada, com'è appunto la figura del sig. Oddo, può perfettamente giustificare un'azione disciplinare. L'intreccio di cui sopra non giustifica la presa di possesso di cavalli scossi di altre Contrade, né che si possa condurli fuori della Piazza, né che si scenda in pista con il preciso intento di bloccarli;

- le censure della Contrada sulle valutazioni dell'Assessore Delegato non hanno motivo di esistere. Nell'atto dello stesso, infatti, si trova chiarito con particolari precisi il ruolo e la figura del sig. Oddo e con altrettanta precisione è dimostrata l'irregolarità commessa e gli articoli infranti, sia quelli scritti nel Regolamento che quelli che danno vita alla tradizione del Palio attraverso norme consuetudinarie ed etica contradaiole;

- è opportuno segnalare la singolare contraddizione della Contrada tra questa memoria, e quella presentata ai Deputati della Festa dalla quale l'Assessore Delegato ha elaborato il suo atto. Mentre nella seconda, la Contrada contesta vivacemente il concetto di "etica contradaiole", nella prima la stessa sosteneva, senza possibilità di interpretazioni varie, che conveniva nel considerare l'episodio contrario all'etica contradaiole;

- il concetto, che ha mosso l'azione dell'Assessore Delegato nel disegnare la figura del sig. Oddo, è in perfetta sintonia con ciò che ritiene la Giunta Comunale, non essendo né un dirigente di Contrada (leggi barbaresco), né un contradaiole, bensì un contradaiole che deve osservare un'"etica contradaiole" derivata dal ruolo dirigenziale ricoperto. Simile concetto, in base all'art. 99 bis, trova già un analogo precedente deliberativo (cfr. G. C. n. 422 del 19 marzo 1990), quando, anche se gli atti non presentavano un'articolazione particolareggiata come quella attuale, si parlava di ex dirigente che si era reso colpevole di un atteggiamento nei confronti del Mossiere.

4) Sulla violazione delle norme regolamentari

- si osserva che:

a) la Contrada sostiene che, nonostante i tentativi, l'Assessore Delegato non è riuscito ad identificare nessuna norma del Regolamento che sia stata violata e che lo stesso Regolamento non impone che sia il barbaresco a dover fermare il cavallo per ricondurlo nella stalla;

b) a seconda dell'interpretazione della Contrada, chiunque può fermare un cavallo scosso perché l'azione, che non deve essere sanzionabile, è da considerarsi meritoria per la sicurezza degli esseri umani e dei cavalli, specialmente se il barbaresco competente fallisce nel suo operato. Invece, portare via un cavallo non proprio da Piazza è sanzionabile ai sensi dell'art. 97;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 4/a:

- l'Assessore Delegato contrariamente a quanto sostenuto dalla Contrada, ha saputo ben individuare, con estrema chiarezza, gli articoli violati e più volte riportati nell'atto con precisione; non si comprende come si possa sostenere il contrario;

- sull'ipotesi formulata dalla Contrada, secondo la quale il Regolamento non indica e/o impartisce che sia il barbaresco a dover fermare il cavallo per ricondurlo nella stalla, non occorrerebbe, vista l'infondatezza dell'affermazione, alcuna puntualizzazione. L'atto, però, necessita di una doverosa precisazione, perché si ha l'impressione che le precisazioni della Contrada, di "norme consuetudinarie", non evidenziate nelle norme del Regolamento, vengano prese a pretesto per garantire e/o basare una giustificazione, assurda quanto inconcepibile. Resta oscuro, e senza possibilità di individuazioni positive, lo spirito che ha mosso la Contrada ad affermare che il Regolamento non disciplini quali siano le azioni che un barbaresco deve compiere. Una breve risposta, che si riallaccia a quanto chiarito in precedenza, richiama all'attenzione della Contrada le "norme consuetudinarie", il cui significato resta per la stessa molto oscuro. Non c'è necessità di inserire nel Regolamento le "mansioni" del barbaresco perché sono le "norme consuetudinarie" a "guidare" il comportamento del medesimo;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 4/b:

- sulla questione, la visione della Giunta Comunale è in contrapposizione a quella fornita dalla Contrada. Nessuno, infatti, può scendere in pista, appena conclusa la corsa, per fermare eventuali cavalli scossi, tantomeno se si tratta del cavallo dell'avversaria. Fermare un cavallo non è un'azione meritoria, come vorrebbe far intendere la ricorrente, il cui scopo non è inquadrabile in un concetto filosofico di salvaguardia di cavalli e/o persone, quanto un tenue tentativo per giustificare un comportamento contrario a qualsiasi "norma consuetudinaria" ed "etica contradaiola". L'atteggiamento in questione non aveva come scopo la salvaguardia del cavallo, bensì il suo impossessamento, vista la specifica e ben documentata azione del tutto volontaria messa in atto dal sig. Oddo;

- se dovesse accogliersi una tesi del genere, chiunque sarebbe legittimato in futuro ad introdursi in pista per fermare qualsiasi cavallo scosso, o non più guidato dal fantino. Gli sviluppi che deriverebbero dall'aver legalizzato questo comportamento non sono ben definibili, se inquadrati negli aspetti generali del "concetto di ordine pubblico";

- a detta della Contrada, mentre fermare un cavallo scosso è da considerarsi un'azione meritoria, (fortunatamente non viene richiesto alcun premio come in un recente passato, cfr. G.C. n. 93 del 28.1.1998 p. 5), l'aver condotto lo stesso fuori Piazza è censurabile in base all'art. 97. La Giunta Comunale si è già espressa, a riguardo dell'art. 97, in una visione opposta a quella della ricorrente, ma ciò che occorre precisare in questa sezione è che l'aver condotto fuori Piazza il cavallo è un'azione consequenziale all'averlo fermato, e non può essere separata, come più volte vuole sostenere la ricorrente;

5) Sulle prove usate nei confronti della ricorrente:

- si osserva che:

a) l'uso improprio da parte dell'Assessore Delegato, della precedente memoria della ricorrente allegata alla Relazione dei Deputati della Festa, viene fortemente contestato perché si rischia che il rapporto tra Contrada e Amministrazione Comunale venga minato a tal punto che l'eventuale silenzio della stessa Contrada non avrebbe prodotto alcun tipo di sanzione;

b) la ricorrente afferma che il cavallo è stato riconsegnato immediatamente all'inizio di Via Rinaldini, quindi sì fuori da Piazza del Campo, ma sempre sul tufo, e in un momento immediatamente successivo all'arresto del barbero e la manovra si rese necessaria visto che lo stesso era ferito in più parti e molta gente cominciava ad interessarsi al suo stato scattando fotografie e operando riprese con telecamere portatili;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 5/a:

- l'osservazione di censura, elaborata dalla Contrada, nei confronti dell'operato dell'Assessore Delegato non ha motivo di esistere. Il comportamento dell'Assessore Delegato di prendere in esame la ricostruzione dei fatti operata autonomamente dalla ricorrente, nei tempi previsti dal co. 3 art. 92, è legittimo in base al co. 2 dello stesso art. 92. Ne consegue che l'elaborazione di tali memorie possono presentare motivi di esame in qualsiasi direzione portino. Se, come sostenuto, la Contrada avesse taciuto, l'Assessore Delegato avrebbe avuto altri indirizzi su cui basare il proprio intervento;

- per l'Assessore Delegato, come per la Giunta Comunale che, come vedremo, ha maggiori possibilità di acquisire le prove, è risultato importante stabilire che il sig. Oddo sia uscito volontariamente da Piazza con un cavallo del quale ha preso arbitrariamente possesso;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 5/b:

- le versioni esistenti, sul luogo della riconsegna al barbaresco del Valdimontone del cavallo, non hanno alcun valore per il presente esame. La questione, che anche correttamente si è posta all'attenzione l'Assessore Delegato, è quella di stabilire se il sig. Oddo sia uscito da Piazza senza affidare e/o ricercare un Vigile Urbano, o qualsiasi altro responsabile dell'ordine pubblico, cui consegnare il cavallo del Valdimontone. Su questo punto prove, testimonianze e dichiarazioni concordano, ma prima di proseguire occorre valutare un'interpretazione delle norme del Regolamento del Palio: il co. 4 dell'art. 98 consente alle Contrade di presentare la propria memoria contro le proposte sanzionatorie dell'Assessore Delegato servendosi di "allegazioni probatorie di qualsiasi genere". Tale concetto, visto che la determinazione della Giunta Comunale esula quanto disposto dal co. 4 art. 98 perché non si tratta di comminare sanzioni, è applicabile anche all'operato della Giunta Comunale, là dove può ricercarsi una documentazione che serva a giustificare la sua azione. Nel caso in esame si ha: - una prima memoria della Contrada nella quale si afferma che il cavallo del Valdimontone è uscito da Piazza; - una dichiarazione del sig. Oddo, pubblicata dai quotidiani locali La Nazione e Corriere di Siena il giorno 24 agosto 1999, dove lo stesso afferma di aver recuperato il cavallo scosso e di averlo condotto verso Via Rinaldini; - l'attuale versione della Contrada indica sul tufo, immediatamente all'inizio di Via Rinaldini, la riconsegna del cavallo, quindi sotto il Palco dei Priori.

Questa nuova versione, fornita un po' forzatamente e casualmente, è contraddittoria con quanto sostenuto successivamente dalla Contrada, secondo la quale la riconsegna del cavallo è avvenuta in un momento immediatamente successivo all'arresto del cavallo;

- le conclusioni cui è arrivato prima l'Assessore Delegato ed ora la Giunta Comunale sono che il sig. Oddo, dopo aver arbitrariamente preso possesso del cavallo del Valdimontone, lo ha portato fuori Piazza senza cercare di riconsegnarlo, come consuetudine ed etica contradaiola impongono, al barbaresco del Valdimontone, oppure senza ricercare personale di questa Amministrazione cui affidarlo;

6) Svolgimento dei fatti e loro implicazioni in materia di sanzioni:

- si osserva che:

a) la Contrada puntualizza che il tratto di pista tra il Vicolo dei Pollaioli e S. Martino è di pochissimi metri, tanto che un cavallo al galoppo lo percorre in pochissimi secondi;

b) a detta della Contrada la documentazione prodotta dal Valdimontone è parziale e che con dichiarazioni giurate, il Priore e due Vicari affermano che, nel filmato originale visionato il 17 agosto assieme ai dirigenti del Valdimontone, si notava che il sig. Oddo stazionava a S. Martino con il Vicario Forconi che sembrava invitarlo a restare fermo;

c) l'inerzia del barbaresco del Valdimontone ha costretto il sig. Oddo ad uscire di Piazza;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 6/a:

i) l'osservazione proposta dalla Contrada è da ritenersi non veritiera. Il filmato, infatti, dimostra inequivocabilmente che il cavallo del Valdimontone non era al galoppo, come sostenuto, ma ben fermo e che il sig. Oddo, al terzo tentativo, è riuscito a prenderne possesso. La distanza tra il Vicolo dei Pollaioli e S. Martino anche se non eccessiva non è certamente di pochissimi metri, come vorrebbe descrivere la ricorrente;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 6/b:

- la visione dell'Assessore Delegato, ed ora della Giunta Comunale, del filmato prodotto dal Valdimontone non può che essere corretta e valutata secondo gli elementi forniti;

- desta perplessità piuttosto che dal 17 agosto, giorno in cui è stato fatto visionare il filmato ai dirigenti della Nobile Contrada del Nicchio, al 12 novembre, giorno delle dichiarazioni giurate, siano passati ben tre mesi e che certi particolari, emersi nella memoria scritta della Contrada, siano stati puntualmente indicati, nonostante una visione per "4 o 5 volte" di un brevissimo filmato e nonostante siano passati circa tre mesi. La ricorrente evidenzia che se l'Assessore Delegato avesse visionato l'intero filmato la decisione, a cui sarebbe giunto, non avrebbe fatto scattare la sanzione, oggetto del presente esame. La Giunta Comunale, visionato il filmato e le dichiarazioni giurate dei tre dirigenti della ricorrente, ritiene molto influente nell'esame generale la questione sollevata. Nello stesso filmato si distingue con estrema chiarezza ciò che viene sostenuto, con gli atti giurati, dalla ricorrente, per cui

non esistono elementi di valutazione diversi da quelli analizzati dall'Assessore Delegato;

- c'è però, a questo punto, da rilevare la forte contraddizione in cui cade la Contrada nella ricostruzione dei fatti. Prima afferma e sostiene che il cavallo sia stato restituito sul tufo sotto il Palco dei Priori, in un momento immediatamente successivo al suo arresto, con molta gente pronta a scattare fotografie ed effettuare riprese con telecamere. Poi sostiene, con dichiarazioni giurate, che il sig. Oddo sostava fermo nei pressi della curva di S. Martino ed il Vicario Forconi che, con un gesto, lo invita a restare dove si trovava. Di conseguenza favorendo fotografie e riprese televisive. La conclusione a cui arriva la Giunta Comunale è che il tentativo di ricostruzione dei fatti elaborato dalla ricorrente non consente una valutazione obiettivamente diversa da quella assunta dall'Assessore Delegato;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 6/c:

- la Giunta Comunale non ritiene valida una giustificazione del genere, poiché è da dimostrare (la visione del filmato nella prima fase smentisce quanto sostenuto dalla ricorrente) l'inerzia del barbaresco del Valdimontone tale da poter "costringere" il sig. Oddo ad uscire da Piazza;

- del resto, per quanto emerso al precedente punto b), si evidenzia ancora una forte contraddizione di quanto affermato dalla ricorrente. Se i tempi fossero quelli sostenuti dalla stessa ricorrente (restituzione del cavallo sotto il Palio dei Giudici e sosta nei pressi di S. Martino) non si comprende il motivo per cui il sig. Oddo sia uscito verso Via Rinaldini, in considerazione sia del fatto che il barbaresco del Valdimontone si sarebbe trovato a pochissima distanza da S. Martino, sia del "gesto d'invito per rimanere fermo" effettuato dal Vicario Forconi al sig. Oddo;

7) I precedenti in materia disciplinare:

- si osserva che:

a) la ricorrente richiama come precedente paliesco la delibera della Giunta Comunale n. 1562 del 4.9.1973, con la quale venne sanzionato 1 Palio di squalifica alla Contrada dell'Istrice;

b) secondo la tesi della ricorrente la sanzione di 1 Palio di squalifica è sempre stata ancorata al tentativo di alterare in qualche modo le potenzialità della rivale, ed il sig. Oddo non ha alterato in alcun modo le potenzialità del Valdimontone;

- relativamente a quanto evidenziato al punto a):

i) il precedente sanzionatorio non ha motivo di essere richiamato perché troppo lontano nei tempi e modi deliberativi che non possono essere paragonati al presente. Del resto nella memoria della stessa ricorrente si ritiene che "oggi quel comportamento sarebbe sanzionato in maniera assai più severa";

- relativamente a quanto evidenziato al punto b):

- la tesi della Contrada non può essere accolta perché non rispondente alla realtà. Le sanzioni disciplinari che hanno prodotto la squalifica per uno o più Pali nei confronti delle Contrade non sono state correlate, come sostiene la ricorrente, al tentativo di alterare le possibilità dell'avversaria, poiché esistono numerosi precedenti (cfr. ad esempio, e per tutte, G.C. n. 321 del 23.2.1995) dove la sanzione della squalifica è

stata applicata anche per comportamenti di propri contradaioli nei confronti di agenti predisposti all'ordine pubblico, oppure nel caso in cui si siano verificate situazioni che coinvolgevano i dirigenti di Contrada e/o componenti la comparsa;

- l'osservazione della Contrada non è, di conseguenza, attinente alla realtà deliberativa di questo organo giudicante;

8) Le richieste della ricorrente

- si osserva che:

a) la ricorrente ha ricostruito l'episodio ponendo all'attenzione della Giunta Comunale che: 1) il sig. Oddo ha fermato il cavallo, con la pista invasa da numerose persone, a causa dell'inerzia del barbaresco del Valdimontone e senza che si possa dedursi che volesse appropriarsene; 2) sollecitato dal Vicario Forconi, il sig. Oddo stazionò per un buon lasso di tempo presso la curva di S. Martino senza che nessuno in tale lasso di tempo reclamasse il cavallo, tant'è che il barbaresco del Valdimontone omise ogni azione a tal fine; 3) se il sig. Oddo uscì da Piazza lo fece perché nessuno era venuto a reclamare il barbero e per la circostanza che la pista andava riempiendosi di persone, appena richiesto riconsegnò immediatamente il cavallo; 4) i tempi indicati dal Valdimontone vengono smentiti da questa nuova ricostruzione dei fatti; 5) l'Assessore Delegato ha sempre ignorato la circostanza che il barbaresco del Valdimontone avesse mancato il recupero del cavallo e, se il sig. Oddo avesse architettato il furto dello stesso, avrebbe agito in maniera diversa;

b) la ricorrente, per la sanzione da applicare osserva che: 1) deve essere comminata la sanzione della deplorazione perché il sig. Oddo avrebbe dovuto consegnare il cavallo ad un Vigile Urbano, una volta resosi conto che nessuno reclamava il cavallo; 2) la funzione che deve svolgere la sanzione da applicarsi non deve prestarsi all'effetto esemplare per scongiurare il ripetersi di fenomeni analoghi ed è naturale la considerazione che nessuna pena, per quanto grave ed estrema, sia mai riuscita a far venire meno i comportamenti devianti;

- relativamente a quanto evidenziato al punto a):

- la ricostruzione dell'episodio e dei tempi di attuazione dello stesso non corrispondono a verità. E' utile ricordare che: - in un primo momento la ricorrente afferma che il barbero è stato riconsegnato sotto il Palco dei Priori in un'azione temporale immediata a quella in cui il sig. Oddo ferma il cavallo; - in un secondo momento la ricorrente sostiene che il Vicario Forconi ha fatto stazionare a S. Martino, quindi in un luogo antistante il Palco dei Priori, per un buon lasso di tempo il sig. Oddo, senza che nessun appartenente al Valdimontone reclamasse il cavallo. La contraddizione dei tempi proposti dalla ricorrente è fin troppo evidente dallo schema avanzato nei due precedenti punti. Ma per fugare ogni ulteriore dubbio la Giunta Comunale è certa che: a) il sig. Oddo fermò arbitrariamente il cavallo scosso del Valdimontone; b) il sig. Oddo, senza esitazioni, uscì da Piazza del Campo; c) nessun comportamento del Vicario Forconi, atto a far desistere, attendendo a S. Martino, il sig. Oddo, sia stato messo in atto; d) la ricostruzione dei tempi e dei fatti fornita dalla ricorrente è fortemente contraddittoria;

- circa l'inadempienza, cui si fa spesso riferimento, del mancato recupero del cavallo

da parte del barbaresco del Valdimontone, è utile osservare che: - nel filmato prodotto dalla Contrada del Valdimontone, e visionato dalla Contrada, si nota con estrema chiarezza il tentativo immediato del barbaresco e di alcuni contradaioli del Valdimontone di fermare il cavallo scosso; - del resto il primo tentativo effettuato dal sig. Oddo va a vuoto, mentre i successivi hanno buon esito solo ed esclusivamente perché il cavallo scosso di trova praticamente fermo; - se in questo momento il cavallo non fosse stato arbitrariamente portato via dal sig. Oddo, il recupero da parte del barbaresco del Valdimontone sarebbe avvenuto con più celerità;

- non si comprende l'affermazione della Contrada che sostiene che se il sig. Oddo avesse architettato il furto del cavallo, avrebbe agito in maniera diversa. Ci si chiede quale sarebbe stata questa azione.

- relativamente a quanto evidenziato al punto b):

- l'esame fornito dalla Contrada non trova della stessa opinione la Giunta Comunale in quanto si tende a dividere l'unico fatto, sezionandolo in due episodi: a) l'arresto del cavallo, b) l'uscita da Piazza. Poiché trattasi di un unico episodio, l'uscita da Piazza è consequenziale all'arresto del cavallo, la Giunta Comunale ritiene giusto e corretto l'esame effettuato dall'Assessore Delegato di comminare un'unica sanzione per un unico comportamento;

- sulle considerazioni filosofiche-punitive avanzate dalla ricorrente è opportuno precisare che la Giunta Comunale non ha mai svolto un ruolo repressivo nei confronti di Contrade e/o fantini. L'azione sanzionatoria è sempre stata misurata alle infrazioni commesse volontariamente dagli attori che danno vita ed energia al Palio di Siena. Il compito della Giunta Comunale e dell'Assessore Delegato è quello di far rispettare per tutti gli attori del "gioco" le regole che fanno funzionare lo stesso. E', infatti, inevitabile che in qualsiasi realtà sociale si effettui, qualsiasi gioco ha necessità non solo di regole precise ma anche di chi, queste regole, deve farle rispettare;

- l'azione sanzionatoria della Giunta Comunale non ha mai avuto carattere repressivo, come la ricorrente vorrebbe insinuare, ma si è sempre mossa allorché si sono verificate quelle infrazioni il cui ripetersi avrebbe potuto rappresentare un elemento consuetudinario. Basti ricordare per tutti l'usanza negli anni '80 delle Contrade di ritirare, senza autorizzazione, il cavallo dal Corteo Storico; ebbene applicando coerentemente e senza distinzione l'azione sanzionatoria si è notato che il fatto è tornato a verificarsi solo nel Palio di luglio del c.a., a distanza di 11 anni dall'ultimo episodio sanzionato. Ciò significa non repressione, ma rispetto delle regole di un gioco passionale com'è il Palio di Siena.

- l'Assessore Delegato e la Giunta Comunale non hanno mai manifestato simpatie o antipatie per gli attori della Festa e per maggiore chiarezza occorrerà richiamare le delibere della G.C. n. 321 del 23.2.1995, già citata, in contrapposizione a quella della G.C. n. 62 del 13.1.1987. E' dimostrabile il principio opposto a quello suggerito dalla Contrada: "La giustizia paliesca funziona allorché viene applicata alle altre consorelle".

9) Conclusioni della Giunta Comunale:

Viste le due memorie della ricorrente, l'esposto della Contrada del Valdimontone, la

proposta di sanzione dell'Assessore Delegato, le considerazioni fin qui espresse da questo organo deliberativo, si ritiene altresì opportuno precisare che:

- l'intervento del sig. Oddo è risultato essere fin dal primo tentativo volontario e teso non alla salvaguardia dell'animale e/o delle persone, come più volte sostenuto dalla ricorrente, bensì a prenderne possesso;
- l'uscita da Piazza, ricostruita in modo contraddittorio dalla ricorrente, è stata volontaria;
- come sostenuto dall'Assessore Delegato, non è stato cercato e/o individuato un agente di Polizia Municipale cui affidare il cavallo;
- non è stato possibile un successivo ed immediato intervento del barbaresco del Valdimontone, non per inerzia, come sostenuto dalla ricorrente, ma per il semplice fatto che il sig. Oddo è uscito immediatamente da Piazza;
- la responsabilità della Contrada per il volontario comportamento del proprio contradaio è sancita da quanto disposto dal co. 2 art. 101;
- non sono emersi, nella memoria della Contrada, elementi nuovi che sarebbero potuti mancare all'esame dell'Assessore Delegato;
- non si è assistito, da parte della ricorrente, ad una visione diversa e/o opposta all'interpretazione fornita dall'Assessore Delegato, le cui considerazioni sono da ritenersi valide, ben argomentate e giustificate da questa Giunta Comunale;
- il sig. Oddo, così come qualsiasi altro contradaio, non aveva alcun diritto di fermare non il cavallo dell'avversaria, ma qualsiasi cavallo scosso;
- sulla richiesta di diminuzione della squalifica di 20 Palii, avanzata dal sig. Oddo, la Giunta Comunale ritiene la sanzione equa e ciò in virtù del fatto che, seguendo le indicazioni contenute nel documento ufficiale emesso dal Magistrato delle Contrade in data 16 ottobre 1991, è opportuno sanzionare i responsabili di infrazione che producono provvedimenti a carico della rispettiva Contrada, così come già applicato da questa Giunta Comunale (cfr. G.C. n. 97 del 28.1.1997);

Visto l'art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Funzionario Amministrativo dell' U.O. Organi Elettivi, in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta;

Con votazione unanime;

DELIBERA

Di infliggere alla Nobile Contrada del Nicchio, per i fatti di cui al Palio del 16.8.99, , così come previsto dall'art. 97 del Regolamento per il Palio, la sanzione dell'esclusione dalla partecipazione ad un (1) Palio ed alle relative prove, a cui avrebbe diritto di partecipare, per i motivi esposti in parte espositiva, vietando alla stessa di far ricoprire incarichi, soggetti ad approvazione ex art. 17 del Regolamento per il Palio, per venti (20) Palii al Sig. Gianni Oddo.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Liborio Iudicello

F.to _____

IL SINDACO

PIERLUIGI PICCINI

F.to _____

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 15-12-1999

Siena, li 15-12-1999

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Susanna Fratiglioni

F.to _____

N° 4501

COMUNE DI SIENA

**Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio**

di questo Comune per

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
legge 8.6.1990 n° 142.

ai sensi dell'art.47 della

dal 15 DIC 1999

Siena, li 30/12/99

**senza opposizione e
reclami.**

Siena, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Susanna Fratiglioni

Il Messo Comunale P. Il Segretario Generale
(Dott.ssa Susanna Fratiglioni)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 15.12.99



p. IL SEGRETARIO GENERALE

Susanna Fratiglioni
